

Inserito B) all'atto n.

184336/36675

STATUTO DELLA FONDAZIONE REGIONALE "SISTEMA OLLIGNAN ONLUS"

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione, denominata "Sistema Ollignan Onlus", Fondazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ha sede in frazione Ollignan di Quart (AO).

2. La Fondazione potrà costituire altre sedi operative e punti di contatto e informazione sul territorio regionale.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Finalità

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:


a) garantire alle persone con disabilità una collocazione, di breve e lunga durata, in un contesto lavorativo, sebbene in situazione protetta, che comprenda la progettazione e la gestione di attività produttive, anche in forma laboratoriale;

b) gestire interventi e servizi finalizzati a promuovere e valorizzare le abilità e le competenze delle persone con disabilità, attraverso una progettazione individualizzata e integrata.

2. Gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere

a) e b) sono destinati alle persone con disabilità che:

in uscita dal percorso scolastico, a seguito di percorsi di orientamento o di interruzione dei piani di inserimento lavo-



rativo siano stati esclusi dalla possibilità di inserimento lavorativo in un contesto ordinario da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'articolo 8 della l. r. 14/2008;

. intraprendano un percorso di orientamento, allo scopo di individuare successive collocazioni nel mondo del lavoro.

Articolo 3

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili concessi dalla Regione per il periodo di durata della medesima Fondazione e da dotazioni finanziarie conferite all'atto della sua costituzione o successivamente dai soggetti pubblici e privati che, aderendo alla Fondazione successivamente alla stessa costituzione, contribuiscano alla formazione del patrimonio.

2. La Fondazione trae i mezzi finanziari, per le spese iniziali di costituzione e per le successive proprie attività istituzionali e spese di gestione:

a) dal contributo erogato dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l. r. 43/2010 il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta regionale, o da contributi previsti dalla vigente normativa cui la Fondazione abbia diritto;


b) dai conferimenti dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione successivamente alla sua costituzione;

Alberto Jansel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



c) da contributi straordinari disposti con legge per scopi determinati o interventi speciali;

d) dai proventi che derivano dalle attività svolte dalla stessa Fondazione.

3. I soggetti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, essendo risultati idonei a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione, contribuiscono alla formazione del patrimonio di quest'ultima. I conferimenti risultano da:

- atto scritto, redatto da pubblico ufficiale abilitato, qualora sia necessario procedere alla trascrizione di acquisti di diritti reali immobiliari, ai fini dell'opponibilità a terzi;

- in caso di conferimento di beni immobili o mobili registrati, un verbale di consegna sottoscritto da soggetto designato dal Presidente della Fondazione, redatto nelle forme di legge.

- in caso di conferimento di beni mobili un verbale di consegna sarà redatto da soggetto designato dal Presidente della Fondazione.

4. I conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione successivamente alla sua costituzione sono utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali della medesima Fondazione e possono essere destinati, con atto del Consiglio di amministrazione, al patrimonio e all'ulteriore miglioramento dei beni immobili concessi dalla



Regione.

5. I conferimenti conseguiti, compresi le oblazioni, gli atti di liberalità e gli eventuali contributi di varia natura apportati da soggetti sostenitori allo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione, e accettati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, sono elencati nella relazione trasmessa annualmente dalla Fondazione alla Giunta regionale.

Articolo 4

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2011.

3. La Fondazione si dota di un regolamento di contabilità, entro trenta giorni dalla prima riunione del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art 7 della citata L. R. 43/2010.

4. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, e il bilancio preventivo economico annuale (budget).

5. Il medesimo Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

6. Tutti gli avanzi di gestione e gli eventuali utili sono

vincolati all'utilizzo per il raggiungimento degli scopi istituzionali e ne è vietata qualunque forma di distribuzione, almeno che non sia imposta per legge.

Articolo 5

Fondatori

E' fondatore la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Articolo 6

Organi

1. Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato scientifico;
- d) il Revisore dei conti.

2) - La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Comitato Scientifico della Fondazione è di cinque anni, mentre quello del Revisore dei Conti è di tre anni. Detti mandati sono rinnovabili.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui:

- a) tre designati dalla Regione, nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di compe-



Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

tenza regionale);

b) due designati, di comune accordo, da eventuali soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione, successivamente alla sua costituzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L. R. 43/2010.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione: attribuzioni

1) Il Consiglio di amministrazione a titolo non esaustivo:

a) elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice Presidente;

b) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma annuale degli obiettivi e delle attività presentato dal Direttore congiuntamente al Comitato scientifico;

c) approva il Bilancio Preventivo e, entro il 30 aprile successivo, il Bilancio Consuntivo;

d) delibera, entro novanta giorni dalla data della sua prima riunione, il Regolamento della Fondazione;

e) nomina i membri del Comitato scientifico;

f) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

g) stabilisce il numero e l'entità delle borse lavoro da assegnare;

h) delibera gli acquisti, l'assunzione di personale e/o l'istruzione di rapporti di collaborazione con soggetti esterni;

i) delibera le modifiche statutarie;

j) attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;

k) esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente;


l) decide motivatamente sull'ammissione a partecipare alla Fondazione di soggetti pubblici e privati che ne abbiano presentato richiesta al medesimo consiglio determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione, tenuto conto dell'idoneità del richiedente a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;

m) nomina il Direttore della Fondazione, esterno ad esso, definendo i titoli e le esperienze professionali necessari a ricoprire il ruolo assegnato, la durata del suo incarico e il trattamento giuridico ed economico a lui spettante;

n) trasmette annualmente alla Giunta regionale e a eventuali altri soggetti sostenitori una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

2) Il Consiglio di amministrazione definisce altresì, con riferimento alla figura del Direttore, le deleghe di rappresentanza e i poteri di firma.

Il consiglio di amministrazione conferisce altresì al direttore la funzione di datore di lavoro per la Fondazione con le conseguenti responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 apr-



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

le 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni. In particolare il direttore provvede all'ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 17 del succitato decreto curando il processo di valutazione dei rischi della struttura di competenza della Fondazione, tenendo conto delle caratteristiche delle parti comuni dell'intero immobile, nonché delle attività in esse svolte, utilizzate in modo promiscuo con i lavoratori e utenti del CEA. I risultati di tale processo saranno riportati dal direttore nel documento di valutazione dei rischi della Fondazione e dallo stesso comunicati al datore di lavoro del CEA nell'ambito delle azioni atte a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le due attività e lo scambio reciproco delle relative informazioni.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e delibera validamente con la presenza e il voto della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della

Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi,
dell'assenza o impedimento del Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del vice Presidente le
funzioni di Presidente sono assunte dal consigliere di ammini-
strazione più anziano.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono
presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nei luoghi
indicati nell'avviso di convocazione.


6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso
di otto giorni, l'indicazione del luogo, dell'ora e l'ordine
del giorno da trattare; in caso di particolare urgenza, il
Consiglio può essere convocato con mezzo telematico inviato
tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa,
senza diritto di voto, il Direttore.

8. Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno,
può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comi-
tato scientifico.

9. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale trascrit-
to in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto
dal Presidente e dal membro designato da quest'ultimo in fun-
zione di segretario verbalizzante.

10. La partecipazione alle sedute è gratuita, salvo gli oneri
derivante dalle spese di trasferimento.



Articolo 10

Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" nei confronti dei terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
 - c) esamina il Programma annuale degli obiettivi e delle attività predisposto dal Direttore di concerto con il Comitato scientifico;
 - d) predispone il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - e) adotta i provvedimenti d'urgenza.

Articolo 11

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Revisore dei conti controlla la gestione amministrativa e contabile della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, effettuando verifiche di cassa, esprimendo il suo parere mediante appo-

site relazioni sui Bilanci preventivi e sul Bilancio consuntivo.

3. Il Revisore dei conti invia annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.

4. Il compenso è del Revisore dei conti stabilito all'atto della nomina, in misura non superiore al minimo della tariffa professionale.

Articolo 12)

Valutazione della qualità

La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.


Articolo 13

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui:

- a) un esperto in discipline agrarie e ambientali;
- b) un esperto in materia di politiche sociali;
- c) un esperto in politiche del lavoro, con particolare riferimento al settore dell'inserimento di soggetti svantaggiati.

2. Il Comitato scientifico:



a) elabora, di concerto con il Direttore, un programma pluriennale di interventi e di sviluppo coerente con le finalità della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus";

b) propone al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Programma annuale degli obiettivi e delle attività della Fondazione, elaborato congiuntamente al Direttore;

c) esprime pareri e indirizzi non vincolanti sulle attività che gli sono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o dagli enti pubblici o privati aderenti alla Fondazione;

d) monitora i processi organizzativi e produttivi in atto all'interno della Fondazione e ne valuta gli esiti.

2) I componenti del Comitato Scientifico possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Articolo 14

Estinzione

1. La Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" si estingue per sopravvenuta impossibilità di perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

2. Il patrimonio residuo è devoluto dall'Amministrazione regionale, quale socio fondatore, o a un ente senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 15

Norme finali


1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Registrato a Châtillon il 9 marzo 2011
al n. 187 serie 17 con Euro 1080
di cui Euro per trascrizione
Copia conforme all'originale, munito delle firme di legge
scritta su 12 fogli, rilasciata ad uso Registro Prefetizio
Donnas, il 9.3.2011

